



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Regione Umbria

FAQ - Risposte alle domande più frequenti

AGGIORNATE AL 15 marzo 2024

Nota: dopo la riunione dello scorso 8 febbraio 2024 con il MASAF e l'Unità di missione PNRR e il confronto in occasione di varie riunioni con le altre regioni, alcune FAQ sono state revisionate e integrate (*revisioni e integrazioni in carattere rosso corsivo*). Si invita a consultare tutto il documento.

Oggetto:

PNRR	
INVESTIMENTO	M2 C1 I 2.3
SOTTOMISURA	Ammodernamento della macchine agricole per l'introduzione dell'agricoltura di precisione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. 13856/2023 e s. m. e i., pubblicato nel S O. n. 3 del BUR n. 61 del 29/12/2023

Primo blocco del 16/01/2024

Art. 25 e 26	Link corretto per accedere al portale PNRR meccanizzazione
	https://www.regione.umbria.it/pnrr-meccanizzazione

Art. 7	Interventi ammissibili
Quesito 1	Nell'ambito della categoria di intervento A1 è ammissibile l'acquisto di un furgone con vano refrigerato dotato di motore elettrico? Vi sono molte aziende attive nel settore della trasformazione (es. latte e carne) che necessitano di macchine refrigerate per il trasporto dei prodotti agricoli in regime di freddo. A titolo di esempio molte aziende necessitano di tali macchine per il trasporto delle mezzene dal mattatoio al laboratorio aziendale oppure per il trasporto del latte dalla stalla al caseificio aziendale
Risposta 1	<i>Terzo blocco di FAQ dell'unità PNRR + MASAF n. 53 del 7 dicembre 2023:</i> https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17911 <i>"L'attività di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli è esclusa dal campo di applicazione del DM 413219 dell'8 agosto 2023".</i> Ne consegue che tutti gli interventi collegati alle attività di trasformazione e/o commercializzazione non sono ammissibili. In questo caso specifico il furgone refrigerato non è ammissibile, perché collegato alle attività di trasformazione e vendita. Gli unici investimenti ammessi relativi alla fase di trasformazione sono quelli relativi alla trasformazione del prodotto aziendale in alimenti per il bestiame aziendale, sempre nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato A1 al bando 13856/2023

Art. 2	Definizioni - Conto corrente dedicato
Quesito 2	In riferimento alla necessità di un c/c dedicato, questo deve essere indicato già in Domanda di Sostegno o può essere cambiato prima dei pagamenti?
Risposta 2 (rev 21/02/24)	Il conto corrente dedicato o il sottoconto bancario del conto intestato al richiedente vanno inseriti e validati nel fascicolo aziendale Sian, prima della presentazione della domanda di pagamento

Art. 2	Definizioni - Conto corrente dedicato
Quesito 3	È necessario un conto corrente dedicato in forma esclusiva?
Risposta 3 (Rev. del 21/02/2024)	Da FAQ n. 69 del MASAF e Unità PNRR n. 83 del 11 gennaio 2024 (quinto blocco di FAQ): <i>“Si richiede ai beneficiari di mantenere un sistema di <u>“contabilità separata”</u> nella gestione delle somme trasferite dai Soggetti attuatori, al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR”.</i> Nel bando adottato con D.D. n. 13856/2023, art. 2 “Definizioni” - Conto corrente dedicato è presente un refuso; il conto corrente o sottoconto dedicato si riferisce alla M2 C1 Investimento 2.3 (ammodernamento frantoi + ammodernamento macchine) e non al solo avviso “PNRR M2C1 I 23. Sottomisura ammodernamento macchine” <i>Secondo le ultime indicazioni ministeriali (riunione dell'8 febbraio 2024) il conto può anche NON essere riservato in via esclusiva alla misura del PNRR, purché vengano rispettate le condizioni di tracciabilità previste (conto intestato all'azienda beneficiaria e inserito nel fascicolo SIAN oltre alla apposizione del CUP nelle fatture e nei bonifici).</i>

Art. 12	Criteri di selezione
Quesito 4	Per quello che riguarda la tabella per il calcolo del punteggio e dei criteri di selezione, si nota come al punto “1- Risparmio della risorsa idrica e utilizzo di acque reflue o finanziabili” si assegnino 30 punti al criterio di selezione “1.1 - Uso sostenibile della risorsa idrica: in domanda è previsto almeno un (1) investimento fra quelli previsti al punto c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque”. Gli investimenti di cui al punto C comportano l'adozione anche di sistemi di supporto alle decisioni (DSS). Le richieste sono le seguenti: 1- Nel caso in cui l'azienda acquisti una colonnina metereologica con la sensoristica necessaria e sfrutti un sistema DSS, può beneficiare dei 30 punti? 2- Nel caso in cui il sistema di supporto alle decisioni sia gratuito (come il sistema Demetra per i soci Coldiretti), può essere considerato valido per l'ottenimento dei 30 punti? Oppure il sistema deve essere obbligatoriamente a pagamento?
Risposta 4 (Rev. del 21/02/2024)	1. Se è presente anche un sistema DSS, la risposta è sì. <i>Si precisa che la stazione metereologica è ammessa e rientra nella tipologia di intervento a.1, come da Allegato A1 al bando e Allegato 1 al DM 0413219/2023.</i> <i>I sistemi DSS se utilizzati per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione sono ammessi e rientrano nella tipologia “c”.</i> <i>Se il programma di investimento prevede l'acquisto e l'utilizzo di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture, saranno attribuiti alla domanda i 30 punti.</i> 2. No, sono ammessi e valutabili ai fini dell'attribuzione dei 30 punti solo interventi inseriti in domanda e per i quali si chiede un contributo, con eleggibilità che decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno (art. 6 del Reg 2022/2472)

Art. 2	Definizioni e allegato A3 sezione B1 – Indicatori comuni
Quesito 5	Gli investimenti dell'azienda, riportati nel progetto e nel piano aziendale (allegato A3) devono soddisfare tutti gli indicatori comuni riportati al punto " <u>B1-contributo degli indicatori comuni</u> " del piano aziendale, oppure è possibile soddisfarne solo alcuni?
Risposta 5	Nella tabella degli indicatori va inserita la descrizione dell'intervento e va inserito un flag nella sola colonna dell'indicatore 6B, solo nel caso in cui per tale intervento si adottino prodotti, servizi e processi applicativi digitali. Nell'ultima colonna della stessa tabella va indicata la dimensione (micro, piccola, media) dell'impresa beneficiaria, allegando anche l'allegato A6 compilato e sottoscritto. Si riporta di seguito il testo della FAQ del MASAF e Unità PNRR n. 83 del'11 gennaio 2024 (quinto blocco di FAQ): <i>"L'indicatore 6 A si applica alle imprese supportate per lo <u>sviluppo</u> di tecnologie e soluzioni digitali (quindi parliamo del settore "ricerca"), mentre l'indicatore 6 B riguarda le imprese supportate per l'<u>adozione</u> (le imprese agricole e agro-meccaniche) di soluzioni digitali per <u>trasformare i propri servizi, prodotti o processi</u>. Lo sviluppo o l'adozione delle relative soluzioni digitali rappresenta il discrimine per individuare correttamente l'azienda che realizza l'intervento".</i>

Art. 9	Regime di aiuto
Quesito 6	A quale regolamento fa riferimento il regime de minimis di cui all'art. 9 del bando?
Risposta 6	Relativamente al "de minimis", si applicherà quanto specificato nella nota Masaf n. 702646 del 22.12.23 che prevede un regime transitorio per le concessioni inviate fino alla data del 30 giugno 2024 e il riferimento alle disposizioni del Reg. (UE) n. 1407/2013. Per le concessioni inviate dopo tale data si applicano le nuove disposizioni del Reg. (UE) n. 2023/2831.

Art. 8	Gestione preventivi attraverso la procedura SIAN
Quesito 7	In quali casi di mal funzionamento il richiedente è autorizzato a presentare preventivi al di fuori della procedura Sian Gestione preventivi?
Risposta 7	La presentazione di preventivi inviati dai fornitori tramite pec è autorizzata esclusivamente nel caso in cui siano presenti malfunzionamenti dell'applicazione "Gestione preventivi", che non consentono l'utilizzo corretto della procedura e imputabili al sistema SIAN, segnalati come previsto nel bando.

Art. 16.4	Documenti giustificativi della spesa, etc
Quesito 8	E' possibile semplificare la dicitura richiesta nei bonifici al paragrafo 16.4 del bando ?
Risposta 8	Sì, inserendo nel bonifico il riferimento: " <i>Next Generation UE - PNRR M2 C1 I2.3 – Fattura n. delditta.....</i> ".

Art. 12	Criteri di selezione
Quesito 9	Nel caso di attribuzione punteggi per azienda biologica è contemplato il caso di azienda parte in conversione e parte già biologica?
Risposta 9	NO

Art. 6	Beneficiarie e loro requisiti di ammissibilità
Quesito 10	Nel caso di impresa che nella visura camerale ha come attività ATECO principale un codice non agricolo, ma ha una unità locale (alla sezione sedi secondarie ed unità locali della visura) con codice ATECO principale agricolo (da 01.1 a 01.50) può partecipare al bando?
Risposta 10	Sì, se in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 Beneficiari

Art. 7.2	Requisiti di ammissibilità del progetto
Quesito 11	L'investimento riguarda un impianto di mungitura per ovini. L'impianto dovrebbe collocarsi nella categoria a3). Soddisfa entrambi i tag (digitale e climatico) o solo il climatico?
Risposta 11	Trattandosi di impianto fisso per destinazione, tipologia di intervento a.3, soddisfa solo il tag climatico e non quello digitale. La domanda con il solo impianto per mungitura non è ammissibile, ai sensi dell'articolo 7.2, lettera d), come modificata dalla determinazione dirigenziale in fase di adozione, dopo i chiarimenti interpretativi forniti dall'unità PNRR e dalla DISR3 del MASAF: <i>“d) contribuiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del DM 413219 dell'8 agosto 2023, per almeno il 50% della spesa totale del progetto, al netto delle spese tecniche, al cosiddetto tagging digitale 084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto). Secondo le indicazioni ministeriali, <u>gli investimenti che concorrono al tag 084 sono quelli delle categorie a.1 con l'esclusione degli investimenti fissi per destinazione, a.2 e b) descritti al precedente paragrafo 7.1 e nell'allegato A1 al presente bando.</u> Pertanto non sono considerati ammissibili i progetti con più del 50% di spesa rappresentata dalle categorie che non contribuiscono al tag digitale 084)”.</i>

Secondo blocco del 26 gennaio 2024

Allegato A1	Requisiti richiesti per l'ammissibilità degli investimenti
Quesito 12	Relativamente all'acquisto di macchine ed attrezzature ammesse al finanziamento, si chiede se per l'acquisto di una macchina fuoristrada di cui alla categoria b) " SOSTITUZIONE DI VEICOLI FUORISTRADA PER AGRICOLTURA E ZOOTECCIA" i requisiti previsti nella rispettiva colonna : "1) motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001); gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto; 2) utilizzati esclusivamente per attività agricole o zootecniche. 3) acquistati in sostituzione di veicoli (trattori) di proprietà del richiedente e più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito." devono essere contemporaneamente presenti tutti e tre, o se è sufficiente che ci sia perlomeno uno di essi?
Risposta 12	L'allegato A1 al bando in oggetto, riporta nella colonna C i requisiti necessari per l'ammissibilità degli investimenti. A differenza della tipologia a) Macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione, per la quale è specificato che deve essere soddisfatto almeno uno dei 5 requisiti riportati nella colonna "C", per la tipologia b) <u>i 3 requisiti richiesti (motore elettrico o a biometano, utilizzo esclusivo per agricoltura e/o zootecnia, acquisto in sostituzione) non sono alternativi e devono essere tutti soddisfatti contemporaneamente.</u>

Allegato A1 e Allegato A 2	Requisiti richiesti per l'ammissibilità degli investimenti:
	- Requisito del rispetto del principio del DNSH , di cui all'Allegato A 2 - Requisiti riportati nella tabella di cui all'allegato A1
Quesito 13	Nella categoria di macchine ammesse a finanziamento del BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PNRR MECCANIZZAZIONE 2023 B.U.R. N. 61- SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 DEL 29/12/2023 MODIFICATO CON D.D. N. 554 DEL 18/01/2024 rientrano anche le macchine operatrici. Il quesito posto, riferito all'Allegato A1 dei documenti sopra indicati, è il seguente: 1. Tra le macchine operatrici di cui alla categoria a1 ammesse a finanziamento, rientra anche un erpice rotante dotato soltanto di un sistema di telemanutenzione, che invia i dati funzionali della macchina? 2. L'erpice rotante, per essere ammesso a finanziamento e rispettare quindi il principio DNSH, deve essere acquistato obbligatoriamente con dotazione di barra e tramoggia di semina?
Risposta 13 (Rev del 21/02/2024)	A seguito delle indicazioni del MASAF e dell'unità di misura PNRR si precisa che l'ammissibilità di un intervento, sia esso veicolo, macchina per agricoltura di precisione, strumento, attrezzatura è subordinata alla verifica congiunta: 1. del rispetto del principio del DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi di cui all'art. 9 del reg. 852/2022) 2. della presenza dei requisiti riportati nella colonna C dell'allegato A1 al bando Un intervento che non rispetta il principio del DNSH, anche se presenta i requisiti richiesti nell'allegato A1 per gli interventi a., a.3, b non è ammissibile.

	<i>Nel caso specifico, l' erpice in questione dotato di un sistema di telemanutenzione è ammissibile sia ai sensi dell'allegato A1 al bando, che ai sensi dell'Allegato A2 al bando, purché venga dimostrato tramite una dichiarazione o relazione sottoscritta da un tecnico abilitato (anche lo stesso tecnico delegato dall'azienda agricola) che l'attrezzatura oggetto di finanziamento comporta un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e di sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente. La relazione, unitamente alla check list DNSH (Allegato A2 al bando) vanno obbligatoriamente allegati alla domanda di sostegno</i> <i>Non è necessario che sia dotato di barra e tramoggia di semina".</i>
--	---

Art. 8	Congruità della spesa
Quesito 14	Chiarimento in merito alla congruità della spesa. Da bando si legge che il richiedente è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi di altrettanti fornitori in concorrenza tra loro o, in deroga a quanto sopra esposto, è ammessa la richiesta di unico preventivo <u>esclusivamente</u> nel caso di completamento di forniture/impianti preesistenti, non venendo contemplata l'esclusività o specificità del bene. Nel caso in cui il bene oggetto di investimento fosse tutelato da una privativa industriale (marchio, brevetto, ecc...), o la quale fornitura venga effettuata esclusivamente dalla ditta costruttrice che non si avvale di alcun rivenditore autorizzato per la vendita del proprio bene; e se peraltro non fosse possibile reperire tre preventivi di spesa del tutto <u>confrontabili</u> tra loro di attrezzature simili costruite da imprese diverse (per l'estrema specificità della macchina presa in considerazione), è possibile presentare la domanda di sostegno con la richiesta di un unico preventivo? Naturalmente ci sono altre case costruttrici che potrebbero fornire un bene simile, ma si andrebbero poi ad aprire ampie valutazioni sulla confrontabilità dei preventivi, a meno che tale confrontabilità non si ritenga già assolta nel momento in cui il beneficiario invia un'IDENTICA richiesta di preventivo, tramite il portale SIAN, a tutti e tre i fornitori.
Risposta 14	Ai sensi dell'articolo 8 del bando l'unica deroga alla presentazione dei tre preventivi è quella del completamento di forniture/impianti preesistenti. <u>Nel caso specifico del quesito vanno quindi richiesti 3 preventivi formulando una richiesta identica nel testo da inviare a tre fornitori.</u>

Allegato A 2	Check list DNSH - <i>Elemento di controllo n. 1</i>
Quesito 15	In merito al soddisfacimento dei principi del DNSH si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. In merito alla prima riga della tabella dell'allegato A 2, si richiede se il bene acquistato della tipologia A debba soddisfare sia "un <i>effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente</i>", oppure se basti soddisfare anche uno solo dei requisiti. 2. Nel caso come è necessario definirlo in maniera quantitativa? Ad esempio quanti inquinanti si vanno a diminuire o quante emissioni si riducono?
Risposta 15 <i>(Rev. del 29 febbraio)</i>	1. Lo stesso quesito è stato inoltrato al MASAF e all'unità PNRR competente; la risposta, riportata di seguito, è stata inviata in data 23/01/2024 per email:

“In riferimento al quesito si rimanda al Regolamento (UE) 852/2020 che definisce il principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH). Il PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 241/2021 finanzia unicamente le misure che rispettano il principio DNSH. In nessun caso gli interventi possono comportare un effetto peggiorativo sulle condizioni ambientali definite dagli obiettivi di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 852/2020”

Non ci sembra che quanto riportato sopra risponda chiaramente al quesito posto. Considerando, però, che il testo dell’elemento di controllo n. 1, riportato nella scheda “A” dell’allegato 1 al DM 413219/2023 del MASAF, riportato tal quale nell’Allegato A2 al bando in oggetto, recita “*Il veicolo/macchina/strumento (escludendo veicoli fuoristrada di cui alla tipologia di intervento b), per cui si applica il criterio 2), ha un effetto positivo sulla riduzione delle emissioni di carbonio e di sostanze inquinanti, migliorando anche l’efficienza energetica rispetto alle performance del sistema produttivo attuale?*”, appare chiaro che la riduzione delle emissioni di carbonio e di sostanze inquinanti e il miglioramento dell’efficienza energetica rispetto alle performance del sistema produttivo attuale non sono alternativi tra loro, ma vanno dimostrati congiuntamente, **quando possibile**.

A supporto di quanto aggiunto nel paragrafo che precede, riportiamo quanto prevede l’ art. 17 del reg. 852/2020, citato nella mail del MASAF:

- **“art. 17: un’attività economica arreca un danno significativo: a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici (obiettivo dell’elemento di controllo n. 1 nella check list DNSH), se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra”.**

Si riporta anche quanto indicato nelle slides del MASAF/Unità PNRR sul DNSH (consultabili al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21020>), relativamente allo stesso quesito:

“Non sempre tutti gli elementi (riduzione delle emissioni di carbonio e di sostanze inquinanti, miglioramento dell’efficienza energetica) saranno rilevanti ma è fondamentale che dalla relazione risulti un effetto dell’investimento sulle performance ambientali dell’azienda in linea con il principio del DNSH (andando quindi a garantire il «non danno»)

2. Relativamente alla necessità di definire quantitativamente l’effetto positivo del veicolo/macchina/strumento sulla riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti e sul miglioramento dell’efficienza energetica, nella stessa mail del 23/01/2024 il MASAF e l’Unità PNRR competente hanno risposto nel modo seguente:

“L’effettivo miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente deve essere valutato dal tecnico e espresso nella dichiarazione attraverso il confronto anche quantitativo tra la situazione iniziale del richiedente e la previsione post-intervento, sulla base degli acquisti che l’impresa intende effettuare. Le previsioni dovranno trovare conferma nella relazione finale di cui al punto 4 della fase ex-post (Scheda A del DM 413219/2023” e Allegato A 2 al bando Umbria – Elementi di controllo domanda di pagamento.

In relazione al necessario confronto quantitativo tra la situazione iniziale del richiedente e la previsione post intervento, anche sulla base di confronti interregionali durante i quali è stata rilevata l’oggettiva difficoltà di reperire dati oggettivi riferiti alla riduzione di emissione di carbonio e sostanze inquinanti e al miglioramento dell’efficienza energetica, si precisa che il

	confronto quantitativo può essere formulato sulla base di stime , anche espresse in termini percentuali, riferite alla macchina/attrezzatura/dispositivo oggetto di intervento.
--	--

Allegato A 2	Check list DNSH
Quesito 16	L'investimento deve soddisfare tutti i criteri indicati nell'Allegato A 2 (check list DNSH) in relazione alla tipologia di appartenenza o uno solo di essi? Ad esempio per gli investimenti della lettera a) è sufficiente soddisfare il punto 1 o anche gli altri punti della scheda che fanno riferimento a tale tipologia di investimento?
Risposta 16 (Rev. del 21/02/2024)	Lo stesso quesito è stato inoltrato al MASAF e all'unità PNRR competente. La risposta, riportata di seguito, è stata inviata in data 23/01/2024 per email: <i>"La valutazione deve essere effettuata su tutti gli elementi di controllo corrispondenti alle tipologie di investimento previste dalla proposta".</i> Quindi, in base all'intervento in questione, non è sufficiente limitarsi a individuare un solo elemento di controllo, ma vanno individuati tutti gli elementi di controllo (seconda colonna della tabella Allegato A2) pertinenti. Per esempio, se l'intervento appartiene alla tipologia a) , andrò a verificare se gli elementi di controllo n. 1,2,5,6,7 e 9 sono pertinenti rispetto all'investimento inserito in domanda e così per ogni singolo investimento, nel caso in cui la domanda di sostegno presenti più investimenti. Nel caso in cui si inserisca nella colonna "Check list di verifica" un "Non applicabile", questa dicitura va motivata allegando una dichiarazione/relazione che motivi la non applicabilità dell'elemento di controllo all'intervento in questione.

Art. 7.1 e all. A1	Interventi finanziabili
Quesito 17	Macchinari ammessi per tipologia di investimento: 1. In merito ai macchinari ammessi si chiede se una guida automatica con RTK possa essere messa a finanziamento all'interno degli investimenti di tipo A1 del bando. 2. In merito alla tipologia di investimento C, esistono dei sistemi DSS gratuiti come DEMETRA, sarebbe possibile ottenere il punteggio dato dal criterio per l'azienda che adotta tale sistema anche se gratuito e quindi non genera spesa nel bando? Ovviamente abbinato ad un sistema di sensoristica a terra come le capannine meteo e i sensori nel terreno.
Risposta 17 (Rev. del 21/02/2024)	1. Sì, se presenta almeno uno dei 5 requisiti elencati nella colonna C dell'allegato A1. Si precisa che va obbligatoriamente dimostrato che con l'acquisto dei dispositivi, anche abbinati a un trattore tradizionale, si riducono le emissioni di carbonio e di sostanze inquinanti e si migliora l'efficienza energetica (punti 1 - ex ante e n. 4 - ex post della check list DNSH). Va quindi previsto un confronto anche quantitativo tra la situazione aziendale prima e dopo la realizzazione dell'intervento. 2. Vedi risposta al quesito n. 4

Art. 6	Beneficiari
Quesito 18	Tra i beneficiari sono comprese le reti di impresa?
Risposta 18 (rev. del 21/02/2024)	<i>In base alle indicazioni del MASAF (riunione dell'8 febbraio 2024) , le reti di impresa dotate di soggettività giuridica ("Rete di impresa soggetto"), in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 5 del DM 0413219/2023 e quindi riconducibili al soggetto "impresa agricola", possono essere ammesse tra i beneficiari e l'utilizzo in concreto del bene non ha rilevanza.</i> <i>In ogni caso, così come riportato nella FAQ del MASAF n. 60 (IV blocco del 20/12/2023) non sono ammissibili progetti di investimenti effettuati in forma collettiva da parte di più beneficiari, sommando i massimali per singolo beneficiario e ripartendo le spese su ciascun partecipante.</i> <i>Nel caso specifico di reti di impresa soggetto, unitamente alla domanda andrà presentato anche il contratto di rete che dovrà coprire tutto il periodo vincolativo previsto dall'articolo 18 del bando in oggetto.</i>

Art. 7	Interventi finanziabili tipologia a) e b)
Quesito 19	Nel caso di telescopici elettrici un concessionario riferisce che gli stessi possono essere immatricolati sia come macchina operatrice sia come trattore agricola (in conformità con quanto previsto all'art. 4, punti da 1 a 9 del Reg. 167/2013) a seconda degli allestimenti di cui vengano dotati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dispositivi quali gancio di traino, impianto presa luci posteriore, bloccaggio differenziale consentono di immatricolare il telescopico elettrico come trattore agricola. In ragione di questa duplice peculiarità ho dedotto che la stessa macchina si possa richiedere a finanziamento nell'ambito della categoria di investimenti A1 o B in funzione della finalità con cui l'azienda decide di acquistarla e di conseguenza della relativa immatricolazione (macchina operatrice o trattore agricola). Ovviamente, se si aderisce alla categoria B resta inteso che l'azienda dovrà impegnarsi a rottamare una trattore di vecchia generazione.
Risposta 19	L'interpretazione è corretta. Ricordiamo che i telescopici elettrici devono essere utilizzati dall'azienda esclusivamente per attività agricole e possono rientrare, come scritto nel quesito sia nella tipologia a1) che nella b).

Terzo blocco del 5 febbraio 2024

Art. 7	Interventi finanziabili
Quesito 20	Per quanto riguarda le spese tecniche previste dall'art. 7.1.2 lettera d) è possibile che l'impresa affidi l'incarico ad una società che si occupa di tutto quanto previsto per domande di sostegno e pagamento? La società in questione si occuperà degli atti amministrativi e di tutti gli allegati/perizie che dovranno essere sottoscritte da tecnici abilitati. L'azienda deve dimostrare il pagamento dei tecnici (non dipendenti della società, liberi professionisti in convenzione) che firmano gli allegati/perizie o è sufficiente la fattura "chiavi in mano" da parte della società incaricata?
Risposta 20	Per la rendicontazione è necessario che ogni tecnico abilitato coinvolto nelle attività dalla ditta che presenta la domanda firmi le relazioni/perizie/allegati. L'opzione "chiavi in mano" non è ammessa.

Art. 7 e allegato A 1 e A2	Interventi finanziabili – check list DNSH
Quesito 21	Nella categoria di macchine ammesse a finanziamento del BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PNRR MECCANIZZAZIONE 2023 B.U.R. N. 61- SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 DEL 29/12/2023 MODIFICATO CON D.D. N. 554 DEL 18/01/2024 rientrano anche le macchine operatrici. Il quesito posto, riferito all'Allegato A1 dei documenti sopra indicati, è il seguente: 1. Tra le macchine operatrici di cui alla categoria a1 ammesse a finanziamento, rientra anche una rotoimballatrice trainata dotato di un sistema isobus? 2. La rotoimballatrice per essere ammessa a finanziamento rispetterebbe il principio DNSH?
Risposta 21 (rev. del 21/02/2024)	La rotoimballatrice di cui al quesito sopra esposto può essere ammessa , solo se non arreca un danno significativo all'ambiente. Questo principio va esplicitato nella check list DNSH (allegato A2 al bando), allegando obbligatoriamente la documentazione prevista. Nel caso in cui sia inserita in tale check list , in corrispondenza di uno o più elementi di controllo pertinenti per la tipologia di intervento "a" la dicitura "non applicabile", questa va motivata allegando una dichiarazione o breve relazione fornita, a seconda dei casi, dal produttore/fornitore o dal tecnico delegato all'azienda. Si consiglia di consultare le slides relative a "Esempi per la valutazione del DNSH", pubblicate lo scorso 8 febbraio dal MASAF alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/210.

Art. 7 e allegato A 1 e A2	Interventi finanziabili – check list DNSH
Quesito 22	Per essere accettato l'investimento relativo ad un macchinario o ad un attrezzo, è sufficiente che quest'ultimo possieda l'ISOBUS anche se la trattrice che lo porterà non ha la guida satellitare, o la guida satellitare è una condizione necessaria?

Risposta 22 (rev. del 21/02/2024)	La guida satellitare è condizione necessaria. Inoltre, si precisa che ogni singolo intervento è ammesso se, oltre ad avere i requisiti previsti nell'allegato A1 , rispetta il principio del DNSH. Si precisa che la risposta del paragrafo precedente si riferisce alle operazioni colturali svolte con attrezzature per le quali il sistema Isobus dialoga con il sistema di guida satellitare. L'Isobus è un protocollo di comunicazione standardizzato che permette alle differenti macchine/attrezzature agricole di comunicare tra loro; la trattoria alla quale l'attrezzatura sarà collegata dovrà avere un sistema in grado di interconnettersi e di "dialogare" con il sistema Isobus. Non necessariamente dovrà essere una guida satellitare (guida parallela, software gestione dati isobus, etc.)
---	---

Art. 7.2 e allegati A1, A2	Interventi finanziabili
Quesito 23	Un investimento che prevede solamente un intervento relativo alla lettera "A (investimento in macchine e attrezzature)", può essere considerato ammissibile o deve essere necessariamente combinato con un investimento previsto dalla lettera "C" (sistemi di irrigazione e gestione delle acque)?"
Risposta 23	Ai sensi dell'art. 7.2, lettera d) sono ammessi i progetti (domande) che <i>"contribuiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del DM 413219 dell'8 agosto 2023, per almeno il 50% della spesa totale del progetto, al netto delle spese tecniche, al cosiddetto tagging digitale 084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto).</i> <u>Secondo le indicazioni ministeriali, gli investimenti che concorrono al tag 084 ("Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto"), sono quelli delle categorie a.1 con l'esclusione degli investimenti fissi per destinazione, a.2 e b) descritti al precedente paragrafo 7.1 e nell'allegato A1 al presente bando. Pertanto non sono considerati ammissibili i progetti con più del 50% di spesa rappresentata dalle categorie che non contribuiscono al tag digitale 084) (categorie a.1 solo investimenti fissi per destinazione, a.3 investimenti fissi per destinazione e c)</u>

Art. 12	Criteri di selezione
Quesito 24	Si chiede una precisazione relativamente alla FAQ n. 9 Nel caso di attribuzione punteggi per azienda biologica è contemplato il caso di azienda parte in conversione e parte già biologica? Risposta NO Ciò significa che se un'azienda biologica ha una piccola parte dei terreni in conversione non ha diritto a prendere alcun punteggio? Oppure prende il punteggio più basso? Faccio presente che aziende biologiche che incrementano la propria superficie aziendale per acquisizione di nuovi terreni, a meno che questi non siano stati già condotti da precedenti aziende bio, per forza di cose devono rispettare un periodo minimo in conversione. Quindi auspicherei che almeno il punteggio minimo lo si possa prendere.
Risposta 24	Si conferma la risposta n. 9

Art. 11	Accreditamento su sistema SIAN
Quesito 25	Dove è possibile reperire il modello di delega da trasmettere alla regione per agganciare le aziende al RFD?
Risposta 25	Il Modulo per la gestione delle deleghe SIAN è scaricabile e compilabile dal seguente url: https://www.regione.umbria.it/documents/18/25583368/Modulo+gestione+deleghe+SIAN.pdf/6fc7cc8e-bb1c-473e-9eac-43f67c20c006

IV blocco del 21 febbraio 2024

Art. 7 e allegato a 1	Interventi finanziabili
Quesito 26	Sono ammissibili i seguenti investimenti? - CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO per azienda ortofrutticola; - DRONI per mappatura terreni e controllo fitopatie/stato nutrizionale oliveti in azienda olivicola. Il quesito è finalizzato a capire se detti investimenti sono ammissibili ai sensi del bando PNRR Missione 2, componente 1, (M2C1) – “Ammodernamento macchine agricole” ed eventualmente quali sono i requisiti che tali investimenti dovrebbero avere per essere ammessi.
Risposta 26	Sì, sono entrambi ammessi e rientrano nella tipologia di intervento a.1., purché soddisfino almeno uno dei 5 dei requisiti previsti nell'<u>allegato A1</u> al bando relativi alla tipologia a.1 (vedi colonna C) e va compilata <u>per ogni singolo intervento</u> la check list DNSH (Allegato A2 al bando) relativamente agli elementi di controllo della tipologia di intervento “a”, allegando la documentazione prevista nell'ultima colonna della Scheda A Check list DNSH (Allegato A2 al bando).

Art. 16	Documenti allegati alla domanda di saldo – Perizia asseverata
Quesito 27	Quale abilitazione è necessaria per la perizia asseverata e per le dichiarazioni della check list DNSH?
Risposta 27	In analogia con la disciplina relativa agli investimenti agevolati dalla Legge n. 178/2020 e alle relative circolari, la cosiddetta 4.0, l'indicazione che è stata condivisa dalle regioni è quella di conformarsi alle stesse abilitazioni accettate per la 4.0., sia per la perizia asseverata che per le dichiarazioni DNSH a firma di tecnico abilitato (perizia asseverata e dichiarazioni redatte da agronomi, agrotecnici laureati e periti agrari, ingegneri, professionisti tecnico industriali, ente di certificazione) url:https://consulenzaagricola.it/circolari/fiscale/16819-l-emendamento-al-decreto-sostegni-ter-dirime-la-questione-sul-rilascio-della-perizia-per-i-beni-industria-4-0 Il tecnico abilitato che sottoscrive la perizia asseverata deve obbligatoriamente essere un tecnico indipendente dalle altre fasi di presentazione della domanda, redazione del piano aziendale, dichiarazioni di cui all'allegato A 2 al bando.

Allegato A 2 Checklist DNSH	ELEMENTI DI CONTROLLO N. 5, 6 e 7 (fase ex ante)
Quesito 28	Modalità di valutazione degli Elementi di controllo 5, 6, e 7 dell'Allegato a 2 al bando in oggetto
Risposta 28	Con la FAQ del MASAF n. 91 del 7 febbraio 2024, consultabile alla pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21013 è stato chiarito che: 1. Relativamente agli elementi di controllo n. 5 e 6 , nel caso in cui per specifiche apparecchiature elettroniche non fosse prevista l'etichetta ambientale di tipo I o l'etichetta EPA ENERGY STAR o altre tipologie equivalenti , è possibile inserire nella colonna apposita dell'allegato A 2 al bando la dicitura “Non applicabile” e allegare un'autodichiarazione del produttore/fornitore relativa alla rispondenza dell'apparecchiatura acquistata al principio del DNSH in coerenza con il

	Regolamento (UE) 2020/852. La dichiarazione riporterà che le apparecchiature elettroniche acquistate sono state prodotte in conformità con le normative ambientali e sono adeguatamente preparate per la corretta gestione alla fine del ciclo di vita. 2. La stessa autodichiarazione è utilizzata anche laddove l'iscrizione al registro RAEE non sia prevista dalla normativa vigente per specifiche apparecchiature elettroniche. 3. Relativamente all'elemento di controllo n. 7, nel caso in cui per specifiche attrezzature non fosse possibile valutare il consumo rispetto a soglie di riferimento, se pertinente, andrà inserita la dicitura "Sì" nell'apposita colonna e verrà comunque richiesto di dare evidenza dei consumi della componentistica elettronica installata attraverso apposita dichiarazione del produttore. Si ricorda che, nel caso in cui le caratteristiche del bene non fossero pertinenti con il corrispondente elemento di controllo, può essere scelta l'opzione "non applicabile" indicando in un documento a parte o all'interno della stessa check list la motivazione della non applicabilità. Pagina per esempi sull'utilizzo della check list DNSH: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21020 .
--	---

Art. 9	Limiti massimi di spesa per le tipologie a) e c)
Quesito 29	I limiti massimi di spesa per domanda, relativamente alle categorie a) e c) sono pari a 35.000,00, anche nel caso di progetti misti. . Nel caso in cui i preventivi fossero superiori a questo importo la domanda risulta comunque ammessa?
Risposta 29	Sia nel caso di progetti riferiti rispettivamente alla singola tipologia di intervento a) o alla tipologia c) , sia nel caso di progetti misti (a + c), il MASAF ha ribadito quanto indicato dall'articolo 6 del DM 0413219 e nelle FAQ ministeriali n. 39 e 77. <i>L'articolo 6 e le faq citate dispongono che: "...omissis... Si evidenzia che per gli investimenti di cui ai punti a) e c), la spesa massima ammissibile è di euro 35.000,00; le relative proposte progettuali potranno eventualmente prevedere un importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00. In ogni caso (ovvero sia nel caso in cui la proposta progettuale preveda un importo di euro 35.000,00, sia nel caso in cui la proposta progettuale preveda un importo compreso tra i 35.000,00 e i 70.000,00 euro) il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00"</i> Le domande con interventi a) e/o c) e preventivo scelto di importo superiore ai 70.000,00 euro non saranno ammissibili. Allo stesso modo, in fase di rendicontazione non saranno ammesse fatture relative agli stessi interventi a) o c) (o A+C) superiori ai 70.000 euro.

Art. 16.3	Documentazione da allegare alla domanda Dossier fotografico
	Alla perizia asseverata va allegato un dossier fotografico per documentare gli investimenti realizzati. Per dossier fotografico si intende quanto riportato di seguito.
Risposta 30	Ai sensi della sezione IX dell'allegato 1 al DM 0413219/2023, per dossier fotografico si intende la documentazione fotografica geolocalizzata, ove pertinente (cosiddetta foto geotaggata), comprovante l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti. Detto dossier deve sostanzarsi nell'invio da parte del beneficiario di due fotografie per ciascun bene, comprendenti anche la ripresa del numero di matricola e/o della targa, ove presenti. Le foto devono essere in formato digitale (tipo jpeg) e riportare nelle proprietà del file le

	coordinate del punto di scatto. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura dei veicoli, delle macchine, delle attrezzature, degli impianti oggetto dell'investimento
--	--

Art. 7	Interventi finanziabili
Quesito 31	Un'azienda che alleva suini vorrebbe acquistare come attrezzatura una pesa a ponte metallica di software per l'identificazione, la pesatura e accettazione automatica degli automezzi adibiti al trasporto degli animali in entrata e uscita, caratterizzato da elevata velocità operativa, utilizzo intuitivo, facile gestione e condivisione dati, alte performance di connettività. Tre quesiti: 1) L'attrezzatura è da considerarsi come a1) o a3)? 2) Nello stesso centro aziendale è presente una pesa a ponte obsoleta che verrà sostituita con quella individuata che consente un netto miglioramento tecnologico. E' possibile? 3) Va considerata come un'attrezzatura fissa per destinazione e quindi soddisfa solo il tag climatico e non quello digitale?
Risposta 31	1. La pesa a ponte rientra nella attrezzatura di cui alla tipologia a.3, quindi, per essere ammessa dovrà soddisfare almeno uno dei requisiti richiesti per la tipologia a.3, riportati nella colonna C dell'allegato a 1 al bando. Inoltre, va dimostrato il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) con la compilazione della check list DNSH, per gli elementi di controllo pertinenti per la tipologia di intervento "a" 2. Sì 3. La pesa a ponte è un investimento fisso per destinazione e quindi soddisfa solo il tag climatico e non quello digitale

Art. 7	Interventi finanziabili
Quesito 32	Può essere finanziato un progetto di investimento che prevede strutture per la coltivazione idroponica (vasche, tubazioni, pompe, ecc.) che innegabilmente consente un notevole risparmio idrico rispetto alla coltivazione su terra, nella "Categoria c) Innovazione dei sistemi di irrigazione", per l'importo di € 20.000, unitamente al sistema di sensori con controllo da remoto in "Categoria a) Macchine e attrezzature per l'Agricoltura di precisione" per l'importo di € 5.000?
Risposta 32	Il bando in oggetto non prevede tra gli investimenti ammessi strutture per la coltivazione idroponica, ma solo gli interventi riportati alla lettera c) dell'allegato A1 al bando. Sono invece ammessi i sensori con controllo da remoto (categoria a.1)

Art. 7	Interventi finanziabili
Quesito 33	L'investimento è relativo ad una macchina che si identifica come macchina operatrice di precisione che rispetta il tagging digitale 084 relativo a "Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto" in quanto la lavorazione che esegue è in movimento sul terreno. La trattrice (non oggetto della domanda di contributo), alla quale sarà agganciata la macchina operatrice per eseguire le lavorazioni (semina)sul terreno, deve rispettare determinate caratteristiche e/o rispettare determinati requisiti?
Risposta 33	La macchina operatrice è ammessa solo se, <u>nel caso appartenga alla tipologia a.1, presenti almeno uno dei 5 requisiti riportati nell'allegato A1 al bando e se rispetta il principio del DNSH</u> (non arrecare danni significativi all'ambiente - vedi check list allegato A 2 al bando).

	Per la trattrice non sono richiesti requisiti particolari, ma la trattrice dovrà essere dotata di dispositivi che le permettono di “comunicare” con la macchina operatrice, nel caso in cui quest’ultima sia dotata di sistema Isobus o altro sistema di comunicazione dati funzionali e necessari per l’applicazione di tecniche di agricoltura di precisione. Nel piano aziendale andranno descritte la macchina operatrice e il suo funzionamento, il tutto supportato dalla scheda tecnica della macchina.
--	--

Art. 7.2	Requisiti di ammissibilità del progetto Contributo al tag digitale 084 Punto 3 d)
Quesito 34	L’investimento fisso per destinazione contribuisce al tag digitale 084 “Digitalizzazione dei trasporti”?
Risposta 34	Secondo le indicazioni ministeriali, gli investimenti che concorrono al tag 084 sono quelli delle categorie a.1, a.2, a.3 e b), <u>con ESCLUSIONE degli investimenti appartenenti alle categorie riportate ma fissi per destinazione</u> , cioè gli investimenti fissi nella loro attività o funzionamento, che, per la loro stessa natura non portano alcun contributo al tag digitale 084 “Digitalizzazione dei trasporti”

Art. 7 – allegato A1	Interventi finanziabili
Quesito 35	Riferendosi all’Allegato A1 dei documenti sopra indicati, si chiede se possono essere considerati ammissibili le seguenti macchine: - erpice rotante ISOBUS (o con interconnessione leggera) ma non combinato a tramoggia e barra di semina; - carrello elevatore elettrico da impiegare nella movimentazione dei cestoni di tabacco verde; - sarchiatrice/rincalzatore ISOBUS con tramoggia distributrice
Risposta 35	L’ammissibilità delle macchine operatrici di cui alla categoria “a.1” è subordinata : 1. al rispetto del principio DNSH , di cui all’allegato a2 al bando in oggetto 2. al soddisfacimento di almeno uno dei 5 requisiti di cui all’allegato a1 al bando in oggetto. <u>LE CONDIZIONI DI CUI AI PUNTI 1) E 2) NON SONO ALTERNATIVE TRA LORO E VANNO SODDISFATTE ENTRAMBE.</u> Nel caso specifico, l’erpice rotante e la sarchiatrice riportati nel quesito rientrano nella tipologia di macchine a.1 e sono ammessi ai sensi dell’allegato a1 al bando, perché soddisfano uno dei 5 requisiti richiesti. La trattrice alla quale l’attrezzatura sarà collegata dovrà avere un sistema in grado di interconnettersi e di “dialogare” con il sistema Isobus. <u>Ai sensi del par. 7.2, le due macchine operatrici sono ammissibili solo se GARANTISCONO ANCHE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH</u> (Do Not Significant Harm - non arrecare danni significativi all’ambiente), di cui all’art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 e della circolare RGS n. 32/2021. Per maggiori dettagli tra associazione interventi ammissibili e punti del regolamento UE n. 852/2020 (regolamento Tassonomia) e conseguente rispetto del principio del DNSH si rimanda all’ Allegato A2 al bando in oggetto. Il carrello elevatore elettrico, che rientra nella stessa categoria “a.1”, garantisce sicuramente il principio del DNSH, in quanto elettrico, ma va verificato che soddisfi almeno uno dei 5 requisiti di cui all’allegato A1.

V blocco del 29 febbraio 2024

Art. 2	Indicatori comuni
Quesito 36	Si chiede conferma se gli interventi atti a trasformare i processi produttivi di un'azienda agraria vanno attribuiti all'indicatore comune 6B?
Risposta 36	Sì, se gli interventi prevedono l'adozione di soluzioni digitali per trasformare servizi, prodotti e/o processi aziendali (<i>"indicatore 6B: numero di imprese beneficiarie di un sostegno che adottano prodotti, servizi e processi applicativi digitali"</i>)

Art. 7	Interventi finanziabili
Quesito 37	Caso di una macchina portata da trattrice (potatrice per olivi) composta da una parte meccanica e una parte elettronica con applicativo digitale come previsto dal bando , il contributo verrà richiesto per l'intera fornitura. La richiedente attualmente effettua la potatura dell'oliveto specializzato (400 piante/ha), con forbici pneumatiche alimentate da compressore portato da trattrice che quindi richiede un funzionamento del motore continuo del trattore causando una certa emissione di CO2 e altre emissioni in atmosfera. La potatura di 10 ettari annualmente richiede circa 3000 - 3500 ore. Con la potatrice in progetto l'operazione della potatura avviene in meno di una settimana lavorativa (2 persone * 7ore * 6gg= 84 ore) . Dato il tempo d'utilizzo molto ridotto della stessa trattrice(80-90 cv) in ex Post , le emissioni in atmosfera sono proporzionalmente ridotte rispetto alla situazione ex ANTE . D: secondo il principio del DNSH l'acquisto della potatrice a dischi è ammissibile ?
Risposta 37	Sì, perché soddisfa l'elemento di controllo n. 1. della check list DNSH. In questo caso, tra l'altro, viene anche dimostrata la riduzione delle emissioni in termini quantitativi. La trattrice dovrà essere in grado di «comunicare» con l'applicativo digitale

Art. 7	Interventi finanziabili
Quesito 38	Si chiede se è valutabile secondo il parametro/principio del DNSH, l'acquisto di un impianto per il controllo ambientale dei parametri e trasmissione dati, dell'allevamento di galline ovaiole, dal momento che i sensori hanno consumi di energia bassissimi e inoltre durante il giorno funzionano con l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico (senza accumulo) già presente da diversi anni
Risposta 38	L'intervento rispetta sicuramente i principi del DNSH (gli elementi di controllo pertinenti per questo intervento potrebbero essere i nn. 1, 2,7 della check list DNSH). Vanno però verificati gli altri requisiti richiesti per l'ammissibilità dell'intervento: contributo al tag digitale nullo in questo caso, presenza di almeno uno dei 2 requisiti di cui all'allegato A1 per la tipologia a.3

Art. 7	Interventi finanziabili
Quesito 39	Si chiede se l'investimento «Acquisto di macchine ed attrezzature per la composizione di un caseificio aziendale per la trasformazione del latte ovino sono ammissibili a finanziamento ai sensi del bando in oggetto e quali sono le condizioni minime che tali macchine (paiolo, yogurtiera, cella frigo/stagionatura ecc.), devono rispettare. Si chiede, inoltre, se è ammissibile agli aiuti l'investimento volto alla realizzazione di un piccolo molino aziendale per la preparazione delle razioni alimentari in ambito di un allevamento zootecnico (ovino)
Risposta 39	Terzo blocco di FAQ dell'unità PNRR + MASAF n. 53 del 7 dicembre 2023: «<u>L'attività di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli è esclusa dal campo di applicazione del DM 413219 dell'8 agosto 2023</u>». Gli unici investimenti ammessi collegati alla fase di trasformazione sono quelli relativi alla trasformazione del prodotto aziendale in alimenti per il bestiame aziendale, sempre nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato A1 al bando e del contributo al tag digitale

Allegato A1	Requisiti richiesti per l'ammissibilità delle macchine/attrezzature/dispositivi Cat. a.1
	Per il soddisfacimento del requisito n. 1 "Presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller" è sufficiente che la macchina/attrezzatura sia compatibile con il sistema Isobus, anche se il sistema Isobus non viene acquistato?
Risposta 40	Il bando in oggetto si riferisce alla sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole per l'introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione". La macchina che non ha la presenza di almeno uno dei 5 sistemi riportati nella colonna "C" dell'allegato A1 al bando, non può considerarsi macchina per l'agricoltura di precisione, e quindi non è ammessa. E' invece ammesso l'acquisto di una macchina/attrezzatura compatibile con il sistema Isobus, solo nel caso in cui l'azienda sia in possesso di un Terminale Universale installato a bordo di una o più trattore aziendali, per la gestione di tutti gli attrezzi ISOBUS agricoli compatibili.

NOTA BENE: il MASAF ha chiarito con la FAQ n. 59, che riportiamo di seguito, che gli importi delle spese generali sono compresi nei limiti massimi di spesa ammessa pari a 35.000,00 euro per le categorie a) e c) o a)+c) e a 70.000,00 euro per la categoria b).

FAQ n. 59: “Eventuali spese generali devono essere comprese nei limiti indicati dall’articolo 6 del DM 413219 dell’8 agosto 2023”.

La tabella che segue riassume quanto sopra esposto

Intervento/i	Valore massimo complessivo dei preventivi/fatture, comprese le spese tecniche	Spesa massima ammissibile comprese le spese tecniche
A/C/A+C	Fino a 70.000€	35.000€
B	Superiore a 70.000€	70.000€
B+C; B+A; B+A+C	Superiore a 70.000€ per lettera B; fino a 70.000€ per A/C/A+C	70.000€ totali di cui fino a 35.000€ per gli interventi A/C/A+C

Quindi, la somma degli importi riportati nei preventivi scelti per gli interventi ammessi e degli importi inseriti nelle fatture presentate con la domanda di pagamento, non deve superare l'importo di 70.000,00 euro totali, per le tipologie a) e c), comprese le spese tecniche; possono invece superare l'importo di 70.000, 00 euro per la tipologia b), sempre comprese le spese tecniche.

Il contributo spettante verrà calcolato sui limiti massimi di spesa pari a euro 35.000,00 o a euro 70.000,00, importi comprensivi della spesa per le spese tecniche.

VI blocco del 15 marzo 2024

Art. 7 e Allegato A1	Interventi finanziabili
Quesito 41	I collari per il monitoraggio degli animali (es, periodo di calore e stato di salute) sono ammessi a finanziamento?
Risposta 41	I collari sono ammessi, sempre che si riesca a soddisfare almeno uno dei requisiti per la a.3 e che si dimostri che questi collari non arrecano danno agli obiettivi riportati nella check list DNSH relativamente alla tipologia a). I collari, però, non contribuiscono in alcun modo al tag digitale (confermato in una riunione con il MASAF e l'unità PNRR). Quindi nel progetto, per renderlo ammissibile al finanziamento, andrebbe aggiunta una spesa che contribuisca al tag digitale per più del 50% della spesa totale

Art. 7 e Allegato A1	Interventi finanziabili tipologia di intervento c)
Quesito 42	1. Se un'azienda inserisce nella domanda di aiuto un sistema DSS in grado di interagire con i dati forniti da una capannina meteo (che può essere già esistente o richiesta a finanziamento con la domanda PNRR) e con la finalità di conoscere il momento ottimale per irrigare, si ha il diritto di prendere 30 punti? 2. Le superfici seminate sono irrigate mediante rotoloni: la fase dell'irrigazione si può continuare a gestire con le stesse modalità usate fino ad oggi (rotoloni) ma dal punto di vista gestionale migliorate dal fatto di conoscere i dati (meteo+culturali) acquisiti con DSS?
Risposta 42	1. I sistemi DSS sono ammessi nella tipologia di intervento c), solo se si tratta di software che <u>elaborano</u> (non solo storicizzano) i dati provenienti da una centralina meteo (tip. a), anche già presente in azienda, e notificano l'esigenza irrigua via mail (o altro) e sono quindi di supporto per la gestione irrigua. Rientrando nella tipologia c) al programma di investimento possono essere attribuiti i 30 punti previsti dall'art. 12 del bando in oggetto. 2. Sì

Art. 7 e Allegato A1	Interventi finanziabili tipologia di intervento c)
Quesito 43	1. La maggior parte delle centraline meteo che si trova sul mercato è abbinata ad un sistema di monitoraggio e storicizzazione dei dati raccolti relativi alla pluviometria, come ad esempio la pioggia registrata e l'umidità al suolo, da cui l'utente può evincere la necessità di irrigazione. Un sistema di monitoraggio di queste grandezze, che può essere consultato dall'utente che quindi decide se procedere con l'irrigazione, è considerato un DSS (sistema di supporto alle decisioni) idoneo ad avere il punteggio aggiuntivo? 2. Per essere ammessi all'agevolazione, i sistemi DSS devono essere utilizzati per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua. Per essere ammissibili, devono obbligatoriamente anche essere in grado di avviare automaticamente l'irrigazione senza l'intervento dell'operatore umano? O è sufficiente, ad esempio, che notifichino l'esigenza irrigua via mail, o la evidenzino nel portale web, in modo tale che l'operatore umano proceda ad avviare l'irrigazione in maniera autonoma? 3. Generalmente una centralina meteo viene venduta con sistema DSS che gira su un software cloud e che raccoglie dati dalla centralina meteo con connessione GPRS, come un prodotto unico e prezzo a corpo. In questo caso, può rientrare

	tutto nella categoria C oppure va scorporata la componente centralina meteo (componente a.1) e la componente software DSS (componente c, beni immateriali), con indicazione dei prezzi separatamente?
Risposta 43	1. No, in quanto non rielabora i dati provenienti dalla centralina meteo, ma si limita al monitoraggio 2. E' sufficiente che notifichino. Ai sensi dell'allegato A1 al nostro bando e della Sezione I dell'Allegato n. 1 al DM 41321972023, che le allego , relativamente alla tipologia di intervento c), prevedono che sono ammessi " Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso remote sensing e/o proximal sensing per la misura delle variabili meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, ...omissis... anche collegati alla gestione automatizzata dei sistemi irrigui". Quindi, il collegamento a sistemi di gestione automatizzata dei sistemi irrigui sarebbe auspicabile, ma non è obbligatoriamente richiesto. 3. La centralina e la componente software, appartenendo a due diverse tipologie di intervento vanno scorporate nel preventivo e nella categoria c) può rientrare solo il DSS, bene immateriale.

Art. 7 e Allegato A1	Interventi finanziabili
Quesito 44	I porta-attrezzi usati per la gestione meccanica delle malerbe nelle colture arboree (vigneti e oliveti) sono ammessi a finanziamento con l'azione A.2? Il loro utilizzo è funzionale al passaggio dal diserbo chimico a quello meccanico
Risposta 44	Sì, se si tratta di macchine per l'agricoltura di precisione.

Art. 7 e Allegato A1	Interventi finanziabili
Quesito 45	L'impresa in questione ha un ordinamento zootecnico-foraggero con allevamento suino e bovino alimentato in prevalenza con foraggi e farine di provenienza aziendale. L'investimento che si vorrebbe inserire nel programma del PNRR è un carro combinato dotato di un molino, di un miscelatore, di un sistema di scarico per l'erogazione delle farine in mangiatoia e di un computer/software dedicato per la gestione delle razioni alimentari. La macchina è ascrivibile alla tipologia "A3" dell'allegato 1 del bando e risponde ai requisiti della check list DNSH. Il bando all'art. 7.2.3 lettera d) impone come condizione di ammissibilità, il rispetto della proporzionale del 50% (minimo) della spesa, orientato al tagging digitale; allo stesso tempo stabilisce che le tipologie di investimento "a" e "b" concorrono al tagging digitale e che quindi debbono rappresentare almeno il 50% della spesa totale messa a progetto. In allegato A3 "Piano Aziendale", tab. 4 si precisa che al tagging digitale concorrono solo le tipologie "a1", "a2" e "b", escludendo quindi la tipologia "a3" cui si riferisce il presente quesito. Ora, precisato che la macchina in questione : - è un molino atto a macinare i prodotti vegetali aziendali per la produzione di farine da destinare all'alimentazione zootecnica, - è un attrezzo trainato che consente di essere spostato in corrispondenza dei vari silos ove sono conservate delle varie granelle da utilizzare per la razione

	- è dotato di una bocca di scarico per consentire l'erogazione lungo la mangiatoia della farina ottenuta post macinatura e miscelazione - è dotato di tecnologia di connessione bidirezionale per l'impostazione e controllo della razione alimentare nonché di sistema di diagnostica in tempo reale di eventuali anomalie, - è dotato di tecnologia di connessione bidirezionale per l'impostazione e controllo della razione alimentare nonché di sistema di diagnostica in tempo reale di eventuali anomalie, può essere considerato ammissibile o no?
Risposta 45	L'attrezzatura è ammissibile, rientra nella categoria di intervento a.3 , soddisfa i requisiti di cui alla tipologia a.3 (allegato a1 , colonna C) e contribuisce , date le sue caratteristiche funzionali al tag digitale per l'intero importo di spesa.

Art. 7	Spese generali
Quesito 46	Le spese generali, pari al 5% max, devono essere comprese nei 35.000 o sono il 5% di 35.000?
Risposta 46	Devono essere comprese nei 35.000,00 euro. Si riporta di seguito quanto indicato nella precisazione inerita nella FAQ n. 59 del MASAF : <i>“Eventuali spese generali devono essere comprese nei limiti indicati dall'articolo 6 del DM 413219 dell'8 agosto 2023”.</i> Il limite di cui si parla nella risposta della faq n. 59 del MASAF è l'importo massimo ammesso di spesa pari a 35.000,00 euro per le tipologie a) e c) e 70.000,00 euro per la tipologia b)

Art. 6	Requisiti beneficiario
Quesito 47	Qualora un'azienda disponga di più di una unità locale in Umbria, si può presentare una domanda di aiuto i cui investimenti portano benefici a più di una unità?
Risposta 47	Sì